



COMUNE DI OFFIDA

Ordinanza N. 9 del 12/02/2020

OGGETTO: DISCIPLINA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SUPERALCOLICHE NEI GIORNI 21 E 25 FEBBRAIO 2020.

IL SINDACO

Considerato che in occasione dell'edizione 2020 del "Carnevale Storico Offidano" si svolgeranno nelle vie e piazze di questo Comune le seguenti manifestazioni:

- 21 Febbraio c.a. "Bov Fin";

- 25 Febbraio c.a. "Vlurd" (martedì di carnevale)

eventi che tradizionalmente richiamano una notevole affluenza di persone che partecipano attivamente in maniera libera e spontanea;

Tenuto conto del protrarsi delle manifestazioni di cui sopra fino a tarda notte e che tale situazione costituisce motivo di insicurezza urbana legati anche all'abuso di alcool e schiamazzi notturni;

Considerato che la vigente normativa in materia di pubblici esercizi di somministrazione dà facoltà all'esercente di determinare l'orario di apertura al pubblico senza limitazioni programmate dall'Autorità Locale;

Preso atto della necessità da parte di questa Amministrazione Comunale di porre in essere tutte le azioni tese a tutelare l'incolumità, la sicurezza, la quiete pubblica ed il patrimonio pubblico e privato;

Considerata l'urgenza di prevenire il verificarsi degli episodi sopra descritti e di impedirne la recrudescenza;

Visto il D.L. 23 maggio 2008 n.92 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito, con modificazioni, dalla L. 24/07/2008 n.125;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art.6 del citato D.L. recante "attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e in particolare il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni sopracitate;

Visto il D.L. n.201/2011 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214;

Visto altresì il D.L. 3/8/2007 N. 117 convertito in legge n. 160/2007;

Visto il D.L. 20/02/2017 convertito in Legge n. 48 del 18/04/2017;

Visto il Decreto Legge del 20.02.2017 n. 14;

Vista la Legge n. 125/2001;

Vista la Legge Regione Marche N. 27/2009 e s.m.i.;

Vista la D.G.R.M. n.238 del 27/02/2012;

Visto il T.U.L.P.S.e s.m.i.;

Vista la Legge n. 689/81 s.m.i.

ORDINA

per le motivazioni in narrativa espresse, su tutto il territorio comunale:

1. **dalle ore 20,00 del giorno 21 febbraio 2020** (“Bove Finto”) il divieto di somministrazione e vendita anche per asporto di tutte le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per gli esercizi pubblici di tipologia “bar caffè e simili vale a dire esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande”, nonché esercizi commerciali, attività artigianali (pizzerie, pasta all’uovo, gastronomie, ecc.);
2. **dalle ore 20,00 del giorno 21 febbraio 2020** (“Bove Finto”) il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 per cento di alcool in volume per gli esercizi pubblici di tipologia ristorante, trattoria, osteria, tavola calda, pizzeria ,vale a dire esercizi della ristorazione con servizio al tavolo;
3. **dalle ore 21,00 del giorno 25 febbraio 2020 (“VLURD”)** il divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 21 per cento di alcool in volume per gli esercizi pubblici di qualsiasi tipologia, esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, attività artigianali (pizzerie, pasta all’uovo, gastronomie, ecc..).

I trasgressori della presente ordinanza verranno sanzionati nei modi e termini previsti dalla vigente normativa in materia.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 06.12.1971 n.1034), ovvero, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) da parte di chiunque vi abbia interesse.

La presente ordinanza è trasmessa:

- al Prefetto per l’adozione, ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 121/1981 delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia;
- Alla Questura di Ascoli Piceno.
- Alla Stazione Carabinieri di Offida.
- alla Polizia Locale incaricata della vigilanza.

Il Sindaco

(Massa Luigi)



Massa Luigi